

Reggio Calabria, data del protocollo

## AVVISO AI CREDITORI

ai sensi dell'art. 1, comma 206 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 ed entrata in vigore il 01/01/2013.

\* \* \* \* \*

Confisca ex art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992 e s.m.i., in danno di ASCONE ANTONIO, nato a Rosarno (RC) il 21/01/1954 + altri - Proc. n. 3379/2009 RGNRDDA n. 3398/2009 RGIP - Ordinanza di sequestro preventivo n. 90/2009 ROOC emessa dal Tribunale di Reggio Calabria Ufficio Gip; confisca disposta il 22/01/2015 dal Tribunale di Palmi Proc. n. 640/2012 RGT Sent. 72/2015, parzialmente confermata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria Proc. n. 731/2016 RG con Sentenza n. 11/2018 del 15/01/2018 depositata il 03/12/2018, parzialmente definitiva con Sentenza della Corte di Cassazione del 06/11/2019.

- Provvedimento G.I.P. Tribunale di Reggio Calabria del 26/09/2024 , acquisito al prot. ANBSC n. 66436 del 26/09/2024.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 1, comma 205 e 206 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si comunica che i creditori di cui all'art. 1, comma 198 della medesima legge n. 228/2012 possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca (art. 1, comma 206, legge 228/2012).

Ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L. 161/2017, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011.

Le domande debbono contenere (art. 58, comma 2 D. Lgs. 159/2011):

- le generalità del creditore;



*Agenzia Nazionale*

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI  
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Sede Secondaria di Reggio Calabria

- la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;
- l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

La data di scadenza entro cui devono essere presentate le domande sopra richiamate è di **180 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente avviso (30/09/2024)**, in quanto trattasi di beni che, pur essendo sottoposti a procedimenti di prevenzione e/o penale per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla data del 1° gennaio 2013 non erano oggetto di confisca in via definitiva (art. 1, comma 205, legge 228/2012).

Si evidenzia altresì che la procedura sopra descritta non trova applicazione:

1. per i creditori di cui all'art. 1, comma 198 della legge 228/2012 per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge 228/2012, risulti definitivamente rigettata la richiesta di accertamento della buona fede ovvero di non strumentalità del credito all'attività illecita. In tali casi e sempreché il creditore sia un Istituto di credito, il relativo provvedimento sarà comunicato alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art. 1, comma 200, legge 228/2012);
2. per i beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che alla data di entrata in vigore della legge 228/2012 risultino già trasferiti o aggiudicati, anche in via provvisoria, ovvero risultino essere costituiti da una quota indivisa già pignorata. In tali casi, nei processi di esecuzione forzata si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui all'art. 1, comma 203, terzo periodo della menzionata legge 228/2012, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi dell'art. 1, comma 204, della stessa legge 228/2012 (art. 1, commi 195 e 196, legge 228/2012).

Infine, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, commi 194 e 197 della citata legge 228/2012, si rammenta che:

- sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione (e penali) per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gli oneri e pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto;




*Agenzia Nazionale*

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI  
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Sede Secondaria di Reggio Calabria

– a decorrere dal 1° gennaio 2013 sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione (e penali) per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.

Il Dirigente  
Giuliana Cosentino



**Si precisa che il termine esplicitato nella norma in esame è ordinatorio e non influisce sul verificarsi della decadenza di cui all'art. 1, comma 199 della legge 228/2012.**

